Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 1968

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARUSO, ALLEGRINI, BALDINI, BUTTI, CICOLANI e CAMBER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 2010

Disposizioni in materia di affidamento in via eccezionale di minori stranieri, di nazionalità haitiana, a famiglie residenti in Italia

TIPOGRAFIA DEL SENATO (30)

ONOREVOLI SENATORI. – All'indomani del cataclisma che ha colpito Haiti la comunità internazionale tutta si è prodigata in una gara di solidarietà per far arrivare sul posto aiuti ai feriti, ai senza tetto, ai familiari delle numerose vittime che, ancora oggi, al momento della presentazione del presente disegno di legge, non è dato quantificare.

Le impressionanti immagini diffuse dai *mass media* e attraverso la rete *internet* dopo il terremoto hanno immediatamente reso in tutta la sua impressionante crudezza la gravità dell'emergenza di un Paese messo in ginocchio dalla decimazione della sua popolazione e dalla distruzione quasi totale di intere città e villaggi; emergenza che rischia ora di aggravarsi a causa di epidemie e problemi sanitari che inevitabilmente colpiranno i superstiti, ed in particolare i bambini che più degli altri hanno urgentemente bisogno di cure, attenzioni, oltre che di affetto.

La sorte dei bambini haitiani rimasti senza genitori e famiglia, ed anche di tutti gli altri che comunque rischiano di non vedere garantiti nei prossimi anni i loro più elementari diritti, quali quelli alla salute, all'educazione, al gioco, alla crescita in un ambiente protetto, quale solo una famiglia può dare, è una questione sulla quale il mondo intero riflette e ciascuno Stato cerca di individuare la specificità della soluzione proposta.

In questo contesto molte coppie italiane hanno manifestato in maniera spontanea a istituzioni, onlus, associazioni, la propria disponibilità all'adozione o all'affidamento temporaneo di questi minori.

L'argomento è quanto mai delicato e l'emotività del momento deve trovare un razionale riscontro in una regolamentazione che consenta le migliori soluzioni nell'interesse dei bambini.

Come è noto l'intera comunità internazionale riconosce all'Italia un significativo primato nel campo della legislazione in materia e nella concreta applicazione di tali norme, nel tempo numerose e analitiche, alle quali l'Italia ha comunque sempre fatto corrispondere il rigore dell'applicazione, sia nella fase preparatoria, sia in quella successiva, e di verifica, dell'adozione e dell'affidamento in particolare di bambini stranieri.

La potenzialità di coppie italiane aspiranti all'adozione, quelle cioè che hanno già superato le procedure previste dalla legislazione vigente, può oggi assumersi in circa sei/settemila unità; molte di più sono inoltre le persone e i nuclei familiari disponibili all'affido temporaneo.

Il presente disegno di legge, che nasce in un momento di emergenza e che chiede perciò una corsia preferenziale per la sua approvazione, si propone di individuare procedure rapide e al tempo stesso «sicure» (cioè a tutela dei minori) per consentire a cittadini italiani di prendersi cura dei bambini di Haiti avendone l'affidamento in Italia.

Non si ignora l'importanza della mai risolta discussione in cui si confrontano le opposte teorie, secondo la prima delle quali sarebbe da preferirsi assistenza e sostegno (inevitabilmente di solo tipo economico) ai minori nei luoghi di loro origine (quella che, con termine probabilmente improprio, è denominata «adozione a distanza»), ovvero – secondo quella alternativa – la preferibilità della vera e propria adozione realizzata da famiglie straniere con il relativo trasferimento dei minori, destinati a divenire a tutti gli effetti cittadini di un Paese diverso da quello di cui sono originari. Si è tuttavia ritenuto che sarebbe un fuor d'opera quello di

coltivare ora tale *querelle,* vista la condizione oggettiva in cui versa oggi l'isola di Haiti, ancor più priva della possibilità materiale di prestare assistenza e cura alla parte più debole, più bisognosa e meno autonoma della sua popolazione.

Il tempo, in questa specifica circostanza e attesa la vulnerabilità dei soggetti, deve essere avvertito come un fattore di fondamentale importanza per la finalità, sebbene le norme proposte siano frutto dello sforzo di parimenti creare un quadro organico e di garanzia, rispondente all'emergenza, ma non per questo men che rispettoso dei diritti di tutti i soggetti e delle prerogative dello Stato di Haiti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Affidamento in via straordinaria di minori)

1. In via straordinaria e temporanea, a fronte dell'emergenza socioanitaria che si è determinata in parte del territorio della Repubblica di Haiti in conseguenza del sisma tellurico del 12 gennaio 2010 e che in grande misura interessa minori di età, è consentito, anche in deroga alle disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'affidamento di minori di nazionalità haitiana, di età inferiore ad anni dodici, a nuclei familiari o a persone singole residenti in Italia, alle condizioni e con le modalità di cui al presente articolo.

2. L'affidamento consentito in forza della presente legge non può avere durata superiore a dodici mesi, prorogabili sino ad un massimo di ventiquattro ove ciò risulti corrispondere all'interesse del minore. Il termine di cui al periodo precedente decorre dall'ingresso del minore nel territorio dello Stato e dalla contestuale presa in carico del medesimo da parte dei soggetti affidatari.

3. È condizione necessaria affinchè l'affidamento possa essere disposto che lo stesso sia espressamente consentito dai genitori del minore, ovvero, in mancanza, da autorità della Repubblica di Haiti, ovvero dalla rappresentanza diplomatica o consolare della medesima presso lo Stato italiano.

4. I nuclei familiari e le persone singole disponibili all'affidamento dei minori devono darne comunicazione alla Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e sucessive modificazioni. La detta comunicazione deve contenere, oltre all'indicazione delle complete generalità degli interessati e degli altri

componenti del relativo nucleo familiare corredata del relativo consenso, ovvero delle persone stabilmente conviventi con essi, una dichiarazione dei medesimi da cui si evincano le modalità, di carattere materiale ed ambientale, con cui è progettata l'ospitalità ai minori e che ne caratterizzeranno la cura, l'assistenza e la permanenza nel territorio dello Stato, ivi compresa la possibilità di frequenza di corsi scolastici. La comunicazione deve altresì contenere l'indicazione dell'eventuale disponibilità ad accogliere più fratelli, ovvero minori portatori di *handicap* o di diminuita autonomia personale secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Nel caso in cui il nucleo familiare degli interessati comprenda altri minori, è facoltà dei medesimi di indicare l'età massima del minore alla cui accoglienza vi è disponibilità. La comunicazione deve avere forma scritta, e può essere inoltrata anche in via telematica.

5. La Commissione di cui al comma 4, nei cinque giorni successivi al ricevimento della comunicazione, dà notizia della disponibilità alla rappresentanza diplomatica della Repubblica di Haiti presso lo Stato italiano, e, se non sussistono motivate ragioni contrarie, autorizza gli interessati all'affidamento dei minori, fermo quanto previsto dal comma 3, individuando gli stessi attraverso gli occorrenti contatti che attiva, in particolare attraverso gli operatori della protezione civile presenti nel territorio haitiano e gli ulteriori operatori umanitari, anche facenti capo ad organizzazioni non governative, impegnati nelle operazioni di soccorso alle popolazioni rimaste vittime della calamità naturale.

6. Il provvedimento di cui al comma 5, con cui è autorizzato l'affidamento del minore in forza della presente legge, costituisce titolo per il rilascio del visto per il suo ingresso nello Stato e di permesso di soggiorno nel relativo territorio.

7. Le spese di trasporto dei minori nel territorio italiano, se lo stesso ha luogo con mezzi diversi da quelli approntati dal Go-

verno italiano per il collegamento con il territorio haitiano, e tutte le altre, direttamente o indirettamente connesse all'accoglienza, al mantenimento, alla cura e ad ogni attività svolta dal minore durante il periodo dell'affidamento, sono a carico degli affidatari.

8. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.

9. La Commissione, disposto l'affidamento, procede all'immediato avvio delle indagini di cui al comma 4 dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e, a seguito del positivo esito delle stesse, conferma l'affidamento stesso, avviando altresì, se gli affidatari lo richiedono, il procedimento per la pronuncia di provvedimenti di adozione, ove ne sussistano le condizioni di legge e vi sia il consenso delle autorità della Repubblica di Haiti. In caso contrario, ovvero qualora non risultino veritiere le dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del comma 4, dispone la revoca dell'affidamento, informandone immediatamente la rappresentanza diplomatica della Repubblica di Haiti e procurando che il minore sia senza indugio affidato presso altri soggetti disponibili alla sua accoglienza.

Art. 2.

(Inefficacia delle disposizioni)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00